

Attività di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (rottami metallici e di altri materiali da recupero non metallici) e inquinamento acustico

T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I 16 luglio 2024, n. 195 - Caso, pres.; Luperto, est. - Fratelli Corradini s.r.l. (avv. ti Turco e Cannella) c. Comune di Casalgrande (avv. Coli) ed a.

Ambiente - Inquinamento acustico - Commercio all'ingrosso di rottami metallici e di altri materiali da recupero non metallici - Attività di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi - Autorizzazione integrata ambientale.

(Omissis)

FATTO

Fratelli Corradini s.r.l., odierna ricorrente, è società operante nel settore del commercio all'ingrosso di rottami metallici e di altri materiali da recupero non metallici, occupandosi, in particolare, di raccolta, demolizione, separazione, pressatura e vendita di rottami, di metalli, di stracci e di materiali derivanti da demolizione e recupero, di commercio di beni usati, di lamiere e di prodotti connessi con l'industria meccanica e di attività di smaltimento di rifiuti, disinfezione e sgombero di locali.

Con A.I.A. n. 30004 del 26 maggio 2015, Fratelli Corradini s.r.l. veniva autorizzata dalla Provincia di Reggio Emilia (*ratione temporis* competente, prima del subentro di ARPAE) allo svolgimento dell'attività di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII, parte seconda, al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

L'A.I.A. in questione veniva più volte modificata.

In particolare, per i profili che interessano in questa sede, con modifica non sostanziale adottata con determinazione dirigenziale di ARPAE (*medio tempore* subentrata nelle competenze della Provincia) n. 5275 del 12 ottobre 2018, il profilo acustico, come disciplinato nell'A.I.A., veniva adeguato al Piano di zonizzazione acustica nel frattempo adottato dal Comune di Casalgrande, con l'espressa previsione al paragrafo VI) che «*Nell'AIA n. 30004 del 26/5/2015, alla Sezione D – Piano di adeguamento e miglioramento dell'impianto – Limiti, prescrizioni e condizioni di esercizio–D2 Limiti e prescrizioni autorizzative – Impatto acustico, a pag. 23 della vigente AIA, dopo la prescrizione n. 3 vengono inserite le seguenti prescrizioni: «4. Le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati. 5. Gli interventi di insonorizzazione/mitigazione acustica previsti dovranno essere realizzati e ultimati prima della attivazione delle sorgenti sonore. 6. La Ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. 7. La Ditta, tramite tecnico competente, dovrà eseguire entro 30 giorni dalla realizzazione delle modifiche impiantistiche una verifica dell'impatto acustico dello stabilimento, con misura diretta dei livelli di immissione assoluti e differenziali presso i recettori di confine e abitativo R1. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'allegato B al DM 16/3/98 e dovranno essere relative ai livelli assoluti e differenziali massimi dello stabilimento. La misura del livello differenziale dovrà comunque avvenire presso il recettore abitativo R1 nell'orario e nelle condizioni di maggiore disturbo e il livello residuo dovrà essere misurato direttamente. 8. Entro 30 gg dall'effettuazione dei rilievi di cui sopra, i risultati dovranno essere presentati mediante relazione tecnica firmata da tecnico abilitato in acustica. Nel caso dalle suddette misure di verifica emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari interventi di insonorizzazione. 9. In caso di ristrutturazione o ripristino del recettore abitativo a est dell'insediamento la Ditta dovrà eseguire immediata verifica acustica mediante misure dirette presso l'abitazione stessa, con eventuale adeguamento delle emissioni sonore ai limiti acustici».*

Con nota del 25 luglio 2019, il Comune di Casalgrande chiedeva ad ARPAE di verificare i livelli di impatto acustico generati dall'attività della società ricorrente.

Ad esito dei sopralluoghi e dei rilievi fonometrici effettuati, con rapporto tecnico n. 27905 del 10 ottobre 2019, ARPAE riscontrava la richiesta dell'ente locale, segnalando che «*il livello sonoro di immissione differenziale diurno prodotto dalla ditta F.lli Corradini, rilevato nelle condizioni descritte, supera il limite di immissione differenziale stabilito dall'art.4 DPCM 14/11/97*», dando, peraltro, atto di aver notificato alla società Fratelli Corradini s.r.l., in data 10 ottobre 2019, «*le seguenti prescrizioni: 1. entro 45 giorni attuare interventi di riduzione della rumorosità affinché lo stabilimento rispetti il limite di immissione differenziale notturno; 2. entro 60 giorni presentare ad Arpae (SAC e Servizio Territoriale) e Comune una relazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale, nella quale siano descritti gli interventi di bonifica adottati e attestati, mediante misure dirette, il rispetto del suddetto limite di immissione differenziale*».

In ragione del riscontrato superamento dei limiti acustici prescritti, con verbale n. 26/2019, ARPAE disponeva nei confronti della società ricorrente alcune prescrizioni «*allo scopo di eliminare le violazioni accertate ed impedirne ulteriori*

conseguenze».

In seguito, poi, all'adozione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018 (che stabiliva le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili «BAT» per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), la società ricorrente, con nota acquisita al protocollo ARPAE n. 164958 del 25 ottobre 2019, presentava istanza di riesame dell'A.I.A., precisando, tra l'altro, che «(...) attualmente sono allo studio soluzioni tecniche finalizzate ad abbattere ulteriormente la rumorosità prodotta dallo stabilimento, in particolare tramite l'innalzamento delle attuali barriere perimetrali o l'inserimento di nuovi elementi schermanti».

In data 16 gennaio 2020, Fratelli Corradini s.r.l. presentava al Comune di Casalgrande istanza di permesso di costruire in deroga, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 30 luglio 2013 n. 15, per «l'installazione di barriere fonoassorbenti su muro di recinzione esistente», istanza rigettata dall'ente con la seguente motivazione «l'articolo 20 della legge Regionale n.15/2013 smi consente il rilascio di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. Per le ragioni evidenziate in atti, nel caso di specie difetta l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera in privata proprietà che viene richiesto di autorizzare in deroga, con la conseguenza che l'intervento edilizio prefigurato nell'istanza di rilascio di titolo abilitativo non integra i presupposti normativamente previsti per il rilascio di permesso di costruire in deroga ai vigenti strumenti urbanistici».

Il Comune di Casalgrande chiedeva, poi, ad ARPAE di svolgere ulteriori verifiche sulle emissioni acustiche prodotte dallo stabilimento di Fratelli Corradini s.r.l.

Ad esito dei sopralluoghi effettuati, con rapporto tecnico prot. 157068 del 30 ottobre 2020, ARPAE riscontrava che «il livello sonoro di immissione differenziale diurno prodotto dalla ditta F.Illi Corradini, rilevato nelle condizioni descritte, supera il limite di immissione differenziale stabilito»; ragion per cui, con verbale n. 7/2020 del 4 novembre 2020, l'Agenzia constatava la sussistenza della violazione prevista dall'art. 29-quattordices, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, con nota del 20 novembre 2020, diffidava la società ricorrente dall'esercitare le attività in maniera difforme a quanto stabilito nell'A.I.A., con la precisazione che «la Ditta deve effettuare interventi ed adottare ulteriori possibili soluzioni, oltre a quelle già in essere, atti ad eliminare o comunque ridurre i livelli sonori entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente da effettuarsi nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento del presente atto».

Con nota datata 11 dicembre 2020, il Comune di Casalgrande, avendo ricevuto la segnalazione di un «rumore estremo» causato dall'attività della ricorrente, chiedeva nuovamente ad ARPAE di effettuare le verifiche acustiche.

Ad esito dei controlli effettuati, con rapporto tecnico prot. PG/2021/0024214 del 16 febbraio 2021, ARPAE rilevava che «(...) considerato che il livello sonoro di immissione differenziale diurno prodotto dalla ditta F.Illi Corradini srl, rilevato nelle condizioni descritte, supera il limite di immissione differenziale stabilito dall'art.4 DPCM 14.11.1997 si riscontra la violazione di quanto prescritto al punto D.2-Impatto Acustico dell'Ala n. 30004 del 26.05.2015 e la violazione di quanto prescritto dalla Diffida Prot. n. PG/2020/168662 emessa da codesto SAC in data 20.11.2020».

Pertanto, con verbale n. 2/2021 del 23 febbraio 2021, ARPAE constatava la sussistenza della violazione prevista dall'art. 29-quattordices, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152; e con provvedimento prot. PG/2021/0037422 del 10 marzo 2021 diffidava la società ricorrente dall'esercitare le attività «in modo difforme da quanto indicato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 30004 del 26/05/2015», prescrivendo, peraltro, che «(...) al fine di eliminare o ridurre i livelli sonori entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, si ritiene utile che la ditta proceda ad attuare da subito quanto di seguito specificato: 1) effettuare le attività aziendali coerentemente alle misure gestionali ed operative aggiuntive di riduzione della rumorosità come previste nel documento "Procedura per la gestione degli scarichi e delle opere di movimentazione interna del materiale al fine di ridurre la rumorosità" datata 01/02/2021, acquisita al prot. ARPAE al n. 25757 del 18/02/21; 2) garantire una sorveglianza attiva aziendale che assicuri il rispetto delle procedure citate da parte dei dipendenti dell'impresa; (...) 3) adottare schermatura temporanea e rimovibile completa sul lato nord dello stabilimento ove non è presente il muro continuo; 4) ridurre l'altezza dei cumuli di materiale ferroso al di sotto della sommità del muro in modo da sfruttarne l'azione schermante; 5) effettuare nuova misurazione in condizioni di massima intensità e di coincidenza delle diverse sorgenti sonore, preferendo, se possibile, la postazione di misura presso il recettore».

Con nota acquisita al protocollo di ARPAE PG/2021/0039456 del 12 marzo 2021, il Comune di Casalgrande richiedeva all'Agenzia di modificare la diffida in questione «eliminando il riferimento al punto 3) "adottare schermatura temporanea e rimovibile completa sul lato nord dello stabilimento ove non è presente il muro continuo" e prescrivendo fin da subito quanto richiesto al punto 4) "ridurre l'altezza dei cumuli di materiale ferroso al di sotto della sommità del muro in modo da sfruttarne l'azione schermante", anche per ragioni di sicurezza pubblica».

Con successivo provvedimento notificato alla ricorrente in data 16 marzo 2021, quindi, ARPAE determinava di «modificare l'atto di diffida prot. n. 37422 del 10/03/2021, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, alla ditta F.Illi Corradini Srl, a seguito degli esiti dell'ispezione AIA nell'impianto ubicato in Via Viottolo del Pino n. 2 nel Comune di Casalgrande, come segue: a) eliminare il punto 3) a pag. 3 dell'atto "adottare schermatura

temporanea e rimovibile completa sul lato nord dello stabilimento ove non è presente il muro continuo”; b) sostituire il punto 4) a pag. 3 dell’atto “ridurre l’altezza dei cumuli di materiale ferroso al di sotto della sommità del muro in modo da sfruttarne l’azione schermante” con i relativi termini temporali ivi previsti di 30 giorni, nel seguente modo: “ridurre fin da subito l’altezza dei cumuli di materiale ferroso al di sotto della sommità del muro in modo da sfruttarne l’azione schermante”».

Giova precisare che il procedimento di riesame dell’A.I.A. si concludeva con la determinazione n. 4205 del 20 agosto 2021, con cui veniva rilasciato il richiesto riesame e la società ricorrente veniva autorizzata alla realizzazione delle barriere fonoassorbenti proposte, mentre non veniva assentito l’innalzamento dei cumuli di *End of waste* (EOW, ovvero prodotti che cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’art. 184 *ter* del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152), con la conferma quindi della condizione vincolante di mantenere l’altezza dei cumuli entro i 6 metri.

Con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente ha impugnato la diffida di ARPAE prot. PG/2021/0037422 del 10 marzo 2021, il provvedimento di modifica della diffida notificato in data 16 marzo 2021, il diniego di annullamento in autotutela del provvedimento di modifica della diffida opposto da ARPAE in data 24 marzo 2021, la richiesta di modifica ed integrazione della diffida formulata dal Comune di Casalgrande, l’atto di convocazione della Commissione Consiliare Ambiente e Territorio del Comune di Casalgrande per la seduta indetta e tenutasi in data 23 marzo 2021, nonché il verbale della riunione; ha altresì impugnato, poi, la diffida di ARPAE n. 28323/2020 notificata in data 20 novembre 2020, nonché tutte le richieste, le segnalazioni e gli esposti formulati dal Comune di Casalgrande ad ARPAE, chiedendo l’accertamento della correttezza dell’esercizio della sua attività di impresa e della legittima prosecuzione del procedimento di riesame dell’A.I.A., nonché formulando istanza di risarcimento dei danni.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 15 giugno 2021, Fratelli Corradini s.r.l. ha impugnato il rapporto tecnico di ARPAE prot. PG 2021/24214 del 16 febbraio 2021, nonché la richiesta di procedere a verifiche sulla rumorosità dell’azienda formulata dal Comune ad ARPAE in data 11 dicembre 2020, atti acquisiti ad esito dell’istanza di accesso agli atti formulata in data 11 marzo 2021.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 24 giugno 2021, la ricorrente ha impugnato l’atto con cui il Comune di Casalgrande, in data 19 aprile 2021, premettendo la ricezione di una «*segnalazione pervenuta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico URP in data 19/04/2021 n. 624 relativamente alla caduta di materiale al di fuori del perimetro di proprietà dove l’azienda F.lli Corradini svolge in Viottolo del Pino n.23 la propria attività di recupero di materiali ferrosi*», le ha chiesto «*di apportare tutte le tutele al fine di contenere il materiale di lavorazione al proprio interno della Proprietà per prevenire altre situazioni di possibili danni a cose e a persone*»; ha, contestualmente, formulato istanza, ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., per l’annullamento delle note con cui il Comune di Casalgrande ha parzialmente negato l’accesso alla documentazione richiesta, ossia la segnalazione pervenuta agli uffici comunali e menzionata nell’atto di che trattasi, specificamente negando l’ostensione del nominativo del soggetto che aveva segnalato all’Amministrazione comunale la presunta «*caduta di materiale al di fuori del perimetro di proprietà*», trasmettendo unicamente il testo della segnalazione ricevuta.

Con ordinanza n. 249 del 12 ottobre 2021, questo Tribunale ha respinto l’istanza di accesso incidentale, ritenendo che «*alcuna utilità potrebbe venire alla ricorrente dalla conoscenza del nominativo del soggetto che ha effettuato la predetta segnalazione, essendo ciò del tutto irrilevante ai fini della impugnazione spiegata avverso l’atto n. 6684 del 19 aprile 2021*».

Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 14 ottobre 2021, Fratelli Corradini s.r.l. ha impugnato l’ordinanza dirigenziale del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande del 22 giugno 2021, con la quale sono state adottate delle modifiche alla viabilità «*su Viottolo del Pino a Villalunga - Salvaterra*», con l’introduzione del divieto di sosta e fermata e l’installazione della relativa segnaletica.

Nelle more del giudizio, il Comune di Casalgrande, sulla scorta di una ulteriore segnalazione ricevuta, richiedeva ad ARPAE l’effettuazione di un’ispezione al fine di verificare l’altezza dei cumuli dei materiali siti nell’area di stoccaggio ed il posizionamento dei nebulizzatori dell’impianto di umidificazione.

Ad esito dell’ispezione del 15 dicembre 2021, ARPAE, con verbale n. 2/2022 del 31 gennaio 2022, rilevato che «*l’altezza del cumulo di end of waste, misurato con apposita asta graduata messa a disposizione dall’azienda, era più alto dei 6 metri consentiti dall’autorizzazione*» e che «*a seguito della realizzazione delle barriere insonorizzanti l’impianto di umidificazione per l’abbattimento polveri non è stato realizzato nella nuova configurazione dell’impianto. L’impianto esistente si trova all’esterno dell’area di lavoro e non è più idoneo per l’utilizzo*», constatava la sussistenza della violazione prevista dall’art. 29-quattordicesimo, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e impartiva le prescrizioni di «*rientrare con l’altezza dei cumuli di materiale/rifiuti nella misura massima di 6 metri prevista dall’autorizzazione*» e di «*realizzare l’impianto di umidificazione per l’abbattimento polveri nella nuova configurazione dell’impianto*».

La ricorrente espone di aver comunicato all’Agenzia, con nota del 4 febbraio 2022, l’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite, con la precisazione che «*le altezze dei cumuli di EOW e rifiuti sono entro il limite dei 6 metri*» e che «*l’impianto di umidificazione è stato collocato come da progetto, sopra le barriere attuali*», situazione questa acclarata dai tecnici di ARPAE con sopralluogo del giorno 8 febbraio 2022.

Ma che, ciononostante, con provvedimento prot. PG/2022/0023243 datato 11 febbraio 2022, ARPAE la diffidava ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «dall'esercitare le attività autorizzate nel sito posto in Via Viottolo del Pino n. 2 nel Comune di Casalgrande (RE), in modo difforme da quanto indicato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2021-4205 del 20/08/2021, e pertanto a regolarizzare le situazioni riscontrate adempiendo alle seguenti prescrizioni, già indicate nel verbale di prescrizione ex L. 68/2015 n. 2/2022 notificato alla Vostra Ditta in data 01/02/2022, nei tempi e modi ivi riportati, e per maggior immediatezza sotto indicate: 1. Riportare tempestivamente l'altezza dei cumuli di materiale/rifiuti alla misura massima consentita di 6 metri prevista dall'autorizzazione; 2. Realizzare, entro il termine di 15 giorni, l'impianto di umidificazione per l'abbattimento polveri nella nuova configurazione dell'impianto».

Avverso detto provvedimento, gli atti ad esso presupposti e connessi, la ricorrente ha proposto il quarto ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26 aprile 2022.

Si è costituita in giudizio ARPAE, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dei mezzi di impugnazione proposti avverso gli atti adottati prima del riesame dell'A.I.A., riesame che avrebbe «'superato' ed 'assorbito' quanto era stato prescritto da ARPAE con i qui gravati suoi provvedimenti». Ha eccepito, inoltre, l'improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26 aprile 2022, sostenendo che la diffida prot. n. 23243 datata 11 febbraio 2022 avrebbe esaurito qualsiasi effetto. Nel merito ha richiesto il rigetto del ricorso e degli atti per motivi aggiunti per infondatezza.

Si è costituito, altresì, il Comune di Casalgrande, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso e degli atti per motivi aggiunti nella misura in cui risultano impugnati gli atti dell'ente locale che, invero, sarebbero privi di efficacia provvedimentoale; ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 ottobre 2021, in ragione della mancanza di connessione oggettiva tra l'ordinanza di modifica della viabilità gravata e gli atti impugnati con i precedenti mezzi di impugnazione; ha chiesto, nel merito, la reiezione del ricorso e degli atti per motivi aggiunti. Alla pubblica udienza del giorno 12 giugno 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In limine litis, devono essere scrutinate le eccezioni pregiudiziali sollevate da ARPAE e dal Comune di Casalgrande.

A giudizio del Collegio, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dei mezzi di gravame proposti avverso gli atti adottati prima del riesame dell'A.I.A. – sollevata da ARPAE –, dal momento che la proposizione dell'azione risarcitoria fonda, in ogni caso, l'interesse a che sia accertata la legittimità o meno dei gravati provvedimenti, a prescindere dalla circostanza che la portata prescrittiva degli stessi debba ritenersi superata ad esito del disposto riesame dell'A.I.A. Deve essere, invece, parzialmente accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26 aprile 2022, sollevata sempre dall'Agenzia, per la parte relativa all'impugnazione del provvedimento prot. PG/2022/0023243 datato 11 febbraio 2022, con cui ARPAE ha diffidato Fratelli Corradini s.r.l. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, trattandosi di atto privo di efficacia lesiva nei confronti della società ricorrente e inidoneo a fondare pretese risarcitorie, per le ragioni che saranno esplicitate nella trattazione dell'ultimo atto per motivi aggiunti.

Devono essere disattese le eccezioni formulate dal Comune con riferimento all'invocata inammissibilità del ricorso e degli atti per motivi aggiunti proposti avverso gli atti comunali privi di efficacia provvedimentoale e, quindi, lesiva, nei confronti della ricorrente. Deve essere ulteriormente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 ottobre 2021, sostenuta dal Comune di Casalgrande in ragione della mancanza di connessione oggettiva tra l'ordinanza di modifica della viabilità gravata e gli atti impugnati con i precedenti mezzi di impugnazione.

La proposta istanza risarcitoria, infatti, impone al Collegio di esaminare l'operato complessivo dell'Amministrazione comunale, disvelatosi attraverso una sequenza di atti anche privi di valore provvedimentoale, al fine di valutare se sussistano o meno, nel caso di specie, gli elementi costitutivi della responsabilità dell'Amministrazione comunale, atteso che risulta invocata dalla ricorrente, a più riprese, la sussistenza di condotta persecutoria e, in definitiva, ostruzionistica del Comune nei confronti della sua attività, con atti quindi legati da un filo conduttore unitario.

Merita invece accoglimento l'eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 giugno 2021, con cui è stata impugnata la nota del Comune di Casalgrande del 19 aprile 2021.

Nella predetta nota, infatti, il Comune, premessa la ricezione di una «segnalazione pervenuta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico URP in data 19/04/2021 n. 624 relativamente alla caduta di materiale al di fuori del perimetro di proprietà dove l'azienda F.lli Corradini svolge in Viottolo del Pino n.23 la propria attività di recupero di materiali ferrosi», ha chiesto alla società ricorrente «di apportare tutte le tutele al fine di contenere il materiale di lavorazione al proprio interno della Proprietà per prevenire altre situazioni di possibili danni a cose e a persone». Orbene, tale comunicazione non può ritenersi espressione dell'esercizio di un potere autoritativo da parte del Comune, trattandosi, invero, di mero atto non provvedimentoale, con cui il Comune si è limitato a sensibilizzare la società Fratelli Corradini s.r.l. circa la necessità di apportare ogni dovuta cautela per il contenimento del materiale di lavorazione all'interno dell'area di proprietà, al fine di prevenire situazioni di danni a persone o cose.



In definitiva, quindi, la gravata nota non riveste in alcun modo carattere lesivo della sfera giuridica della ricorrente; di talchè il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 giugno 2021 deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Venendo all'esame nel merito, il ricorso introduttivo del giudizio e il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15 giugno 2021 possono essere trattati congiuntamente, in quanto fondati su censure di analogo tenore.

Il ricorso introduttivo del giudizio è affidato a cinque motivi di diritto.

I. *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 29 decies, comma 9, D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e dell'art. 4, D.P.C.M. del 14.11.1997. Eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti; difetto d'istruttoria; violazione del giusto procedimento; difetto ed illogicità di motivazione. sviamento di potere”.*

La ricorrente lamenta che l'Amministrazione avrebbe violato quanto disposto dall'art. 29 decies, comma 9, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, non avendole assegnato un termine entro il quale eliminare le inosservanze ed adottare le misure più idonee per il ripristino della conformità.

Contesta che i provvedimenti gravati sarebbero affetti da incertezza e genericità, peraltro aggravata dal fatto che l'interessata non è stata posta nelle condizioni di comprendere le ragioni delle violazioni contestate, non avendo ARPAE riscontrato l'istanza di accesso con cui si chiedeva l'ostensione dell'esposto presentato dal Comune di Casalgrande, del rapporto del Servizio Territoriale di ARPAE del 16 febbraio 2021, della relazione del Servizio Territoriale di ARPAE del 9 marzo 2021 e dei verbali attestanti le modalità e le condizioni tecniche di esecuzione delle misurazioni fonometriche.

Lamenta, peraltro, come tutte le rilevazioni e le verifiche fonometriche siano state effettuate in assenza di contraddittorio. Saggiunge come, dagli atti gravati, non sia possibile comprendere quali strumentazioni dell'attività di impresa fossero in funzione al momento dei rilevamenti, gli orari durante i quali si è proceduto all'attività di rilevazione fonometrica, la durata delle misurazioni e le possibili interferenze con fonti di rumore esterne all'attività della società, anche in considerazione del fatto che l'arteria stradale lungo la quale ha sede l'impresa è in gran parte interessata dal traffico di mezzi pesanti.

Produce agli atti del giudizio la relazione redatta da una società di consulenza ad esito dell'esecuzione di «*misure fonometriche verifica ricettore abitativo R1*», dalla quale risulterebbero effettuate da Fratelli Corradini s.r.l. immissioni rumorose non eccedenti i limiti di legge e quelli imposti dall'A.I.A.

Contesta, poi, nel merito lo svolgimento delle attività di misurazione fonometrica, soprattutto con riferimento alle modalità temporali dei rilievi effettuati.

Ne inferisce l'illegittimità dei gravati provvedimenti.

II. *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 29 decies, comma 9, D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e dell'art. 4, D.P.C.M. del 14.11.1997 anche in relazione all'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Carenza di potere ed incompetenza assoluta. Eccesso di potere per contraddittorietà in atti; difetto d'istruttoria; carenza di motivazione; ingiustizia grave e manifesta. Irragionevolezza; illogicità; ingiustizia grave e manifesta; aggravamento del procedimento. Sviamento di potere”.*

Con un secondo ordine di censure, la ricorrente critica l'operato del Comune di Casalgrande, evidenziando come tutte le verifiche fonometriche siano state eseguite da ARPAE sulla scorta di richieste provenienti dall'ente locale.

Contesta la nota del 12 marzo 2021, con cui il Sindaco del Comune di Casalgrande ha chiesto ad ARPAE una modifica ed integrazione della diffida, deducendo la carenza di potere dell'ente comunale nell'adozione di siffatta determinazione. In particolare, poi, la richiesta di modifica della diffida, con l'eliminazione della prescrizione di «*adottare schermatura temporanea e rimovibile completa sul lato nord dello stabilimento ove non è presente il muro continuo*», secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbe espressiva della volontà del Comune di ostacolare lo svolgimento delle attività di Fratelli Corradini s.r.l., posto che le schermature temporanee e rimovibili erano evidentemente funzionali a ridurre l'impatto acustico.

Evidenzia lo sviamento di potere da parte del Sindaco, che, ove avesse ravvisato la sussistenza di gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, avrebbe dovuto adottare un'ordinanza contingibile e urgente a mente dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e non intervenire in un ambito di esclusiva competenza di ARPAE.

Ribadisce come i gravati provvedimenti sarebbero illegittimi per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, anche per essersi ARPAE attenuta alle richieste del Comune senza motivare le ragioni delle determinazioni in tal modo assunte.

III. *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 29 decies, comma 9, D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e dell'art. 4, D.P.C.M. del 14.11.1997. Eccesso di potere per contraddittorietà in atti; difetto d'istruttoria; carenza di motivazione; ingiustizia grave e manifesta. Irragionevolezza; illogicità; ingiustizia grave e manifesta; aggravamento del procedimento. Sviamento di potere”.*

Con un terzo ordine di censure, la ricorrente prospetta che, al fine di prevenire ulteriori contestazioni da parte dell'Agenzia, aveva deciso di installare presso il proprio impianto barriere fonoassorbenti, utili a ridurre ogni forma di immissione acustica.

A tal fine aveva presentato al Comune di Casalgrande istanza di permesso di costruire in deroga, ai sensi della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 15/2013, invero respinta dall'Amministrazione comunale.

Segnala, quindi, l'illogicità e la contraddittorietà dell'operato dell'Amministrazione comunale, che se, da un lato, formulava ad ARPAE richieste tese ad accertare i livelli di inquinamento acustico generato dalla attività di Fratelli

Corradini s.r.l., dall'altro, rigettava le istanze proposte dalla società proprio al fine di risolvere il problema delle immissioni acustiche.

Soggiunge che l'illegittimità della condotta dell'ente locale sarebbe avvalorata dalla convocazione della Commissione Consiliare Ambiente e Territorio del Comune di Casalgrande avente quale ordine del giorno «*l'aggiornamento in merito all'attività della F.lli Corradini di Salvaterra dopo la loro presentazione di una SCIA per l'installazione di barriere fonoassorbenti e la costruzione di un capannone a ridosso di Viottolo del Pino*», in considerazione, peraltro, del fatto che della predetta Commissione farebbero parte soggetti residenti nella zona limitrofa a quella in cui ha sede la Fratelli Corradini s.r.l.

IV. *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della delibera n. 334 del 12.03.2018 della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna, anche in relazione all'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; violazione e falsa applicazione della determina dirigenziale di ARPAE n. 5275 del 12.10.2018, anche in relazione all'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Eccesso di potere per contraddittorietà in atti, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, violazione del giusto procedimento, ingiustizia grave e manifesta. Sviamento di potere”*.

La ricorrente prospetta che la delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 334 del 12 marzo 2018, adottata nell'ambito della procedura di verifica (*screening*) presentata dalla ricorrente ai fini del progetto di ampliamento della propria sede operativa, prevede all'art. 5 che *«i cumuli di rifiuti e di MPS potranno avere un'altezza massima di 6 m»*.

Precisa che il citato progetto di ampliamento, finalizzato all'aumento della superficie destinata allo stoccaggio ed alla riorganizzazione gestionale delle aree poste ai lati ovest e nord dell'impianto, era stato avallato sia dal Comune che da ARPAE; e che nella citata delibera della Giunta Regionale si dava atto del fatto che l'intervento di modifica non risultava in contrasto con gli strumenti di pianificazione comunale e provinciale e non comportava effetti negativi sull'ambiente.

Evidenzia, inoltre, che la determina dirigenziale di ARPAE n. 5275 del 12 ottobre 2018, confermava la previsione che *«i cumuli di rifiuti e MPS potranno avere un'altezza massima pari a 6 metri, così come previsto nella DRG 334 del 12/03/2018»*.

Ne inferisce l'illegittimità della diffida gravata, nella parte in cui prescrive di *«ridurre l'altezza dei cumuli di materiale ferroso al di sotto della sommità del muro in modo da sfruttarne l'azione schermante»*, precisando che l'altezza del muro perimetrale è pari a 4 metri.

Contesta, peraltro, che mentre nella diffida di ARPAE del 10 marzo 2021 era stato concesso il termine di 30 giorni per attendere alla citata prescrizione, poi ad esito della modifica della diffida effettuata, recependo la nota del Comune di Casalgrande del 12 marzo 2021, le sarebbe stata invece imposta l'esecuzione immediata della prescrizione.

Ribadisce, poi, le censure già articolate nel secondo motivo di ricorso circa la carenza o sviamento di potere da parte dell'Amministrazione comunale.

Lamenta, inoltre, che i gravati provvedimenti sarebbero in contrasto con l'A.I.A. e con la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 334 del 2018; e che sarebbero stati assunti in difetto della dovuta attività istruttoria condotta in contraddittorio con l'interessata, anche in considerazione del fatto che la riduzione dell'altezza dei cumuli riduce *«sensibilmente la capacità di stoccaggio dell'impianto della Corradini s.r.l., cagionando alla stessa innumerevoli difficoltà nell'organizzazione del lavoro e, circostanza ben più grave, importanti danni economici derivanti dai mancati guadagni per l'impossibilità di fruire a pieno dell'area di stoccaggio»*.

V. *“Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241 del 07.08.1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e aggravamento del procedimento. Violazione del giusto procedimento”*.

Con l'ultimo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione degli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per aver sia ARPAE che il Comune di Casalgrande disatteso le istanze di accesso agli atti formulate, denegando l'ostensione della documentazione richiesta.

Conclude il ricorso introduttivo, formulando istanza di risarcimento dei danni.

Il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15 giugno 2021 è affidato alle seguenti censure.

I. *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 29 decies, comma 9, D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e dell'art. 4, D.P.C.M. del 14.11.1997. Eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti; difetto d'istruttoria e difetto di motivazione. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Violazione del giusto procedimento; ingiustizia manifesta; travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Sviamento di potere”* [rubricato sub VII nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15 giugno 2021].

Con il primo motivo, la ricorrente ripropone le censure già articolate nei motivi *sub* I), II) e V) del ricorso introduttivo.

In particolare, avuta conoscenza del rapporto tecnico di ARPAE del 16 febbraio 2021, la ricorrente eccepisce che i rilievi fonometrici del 21 dicembre 2020 e del 25 gennaio 2021 si sarebbero svolti in assenza di contraddittorio.

Ribadisce l'incertezza e la genericità delle circostanze addotte da ARPAE a fondamento del ritenuto superamento dei livelli di immissioni acustiche, fondate su considerazioni di tipo probabilistico e non a carattere tecnico-scientifico.

Riporta, poi, testualmente uno stralcio del primo motivo del ricorso introduttivo.

Precisa che mentre nella segnalazione del Comune datata 11 dicembre 2020 si farebbe riferimento ad un *«rumore estremo»*, dagli esiti dei rilievi tale circostanza non risulterebbe confermata.

Ne inferisce l'illegittimità dei gravati provvedimenti per difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed eccesso di potere

per erronea valutazione dei fatti ed erroneità dei presupposti.

II. *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 29 decies, comma 9, D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e dell'art. 4, D.P.C.M. del 14.11.1997 anche in relazione all'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Eccesso di potere per contraddittorietà in atti; difetto d'istruttoria; carenza di motivazione; ingiustizia grave e manifesta. Irragionevolezza; illogicità; ingiustizia grave e manifesta; aggravamento del procedimento. Carenza di potere ed incompetenza assoluta. Sviamiento di potere”* [rubricato sub VIII nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15 giugno 2021].

Con un secondo ordine di censure, la ricorrente richiama le doglianze articolate nei motivi *sub* II) e *sub* III) del ricorso introduttivo, contestando in particolare la nota P.G. 2021/37091 del 9 marzo 2021, inviata dal Servizio Territoriale di Reggio Emilia di ARPAE al Servizio Autorizzazioni e Concessioni della stessa Agenzia, avente ad oggetto *«richiesta di relazione tecnica su valutazione d'impatto acustico ambientale presentata dalla ditta F.lli Corradini con prot. n. 25757 del 18/02/21»*.

Prospetta che il Servizio Autorizzazioni e Concessioni avrebbe richiesto al Servizio Territoriale un'istruttoria tecnica circa la documentazione di impatto acustico presentata da Fratelli Corradini s.r.l.; richiesta riscontrata dal Servizio Territoriale di Reggio Emilia, con la citata nota, con la precisazione che *«non è possibile effettuare un'istruttoria tecnica in termini così ristretti. Peraltro è noto come l'esame approfondito di una documentazione di impatto acustico metta in luce quasi sempre carenze e punti deboli che necessitano di altri tempi perché il proponente possa predisporre le opportune integrazioni»*. Da tale circostanza la ricorrente inferisce che la diffida di ARPAE non sarebbe stata preceduta da alcuna relazione tecnica.

Lamenta, poi, che la diffida sarebbe stata modificata da ARPAE, ad esito della richiesta formulata dal Sindaco di Casalgrande, con eliminazione della prescrizione di adottare le barriere fonoassorbenti, misura che avrebbe invece garantito la riduzione dell'impatto acustico dell'attività.

III. *“Istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241 del 07.08.1990”* [rubricato sub IX nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15 giugno 2021].

Con il terzo motivo dell'atto per motivi aggiunti, la ricorrente formula istanza, ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. amm., finalizzata ad ottenere l'ostensione della documentazione non prodotta da ARPAE e dal Comune di Casalgrande ad esito dell'istanza di accesso.

Ad avviso del Collegio il ricorso introduttivo del giudizio e il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 15 giugno 2021 sono infondati, per le ragioni che innanzi si illustrano.

In via preliminare il Collegio osserva che le pretese della ricorrente relative all'ostensione documentale da parte di ARPAE e del Comune di Casalgrande non saranno oggetto di trattazione in questa sede, dal momento che la documentazione richiesta è stata poi prodotta dalle amministrazioni in corso di giudizio e che le ulteriori pretese della società richiedente sono state rigettate con l'ordinanza di questo Tribunale 12 ottobre 2021 n. 249.

Venendo al merito, la pluralità di censure articolate dalla ricorrente possono essere suddivise, per ragioni di organicità espositiva, in un primo nucleo, volto a contestare le attività di controllo fonometrico svolte da ARPAE e le relative risultanze; e in un secondo nucleo, volto a contestare, attraverso le doglianze concernenti atti a valenza non provvedimentale, il complessivo “comportamento” del Comune di Casalgrande, che, secondo la ricostruzione operata dalla ricorrente, perseguendo una logica ostruzionistica dell'attività svolta da Fratelli Corradini s.r.l., avrebbe cagionato danni alla società.

Orbene, un primo ordine di censure riguarda l'attività di controllo svolta da ARPAE che ha poi portato all'adozione della diffida di cui al provvedimento prot. PG/2021/0037422 del 10 marzo 2021.

Giova precisare che gli accertamenti e i rilievi fonometrici che in questa sede rilevano, in quanto propedeutici all'adozione del provvedimento di diffida prot. PG/2021/0037422 del 10 marzo 2021, sono quelli di cui al rapporto tecnico di ARPAE prot. PG/2021/0024214 del 16 febbraio 2021 (v. deposito della ricorrente del giorno 15 giugno 2021), a nulla rilevando i riferimenti a precedenti *«accertamenti tecnici operati da ARPAE nel 2019 e nei mesi di settembre ed ottobre 2020»*, in quanto sfociati in provvedimenti diversi da quelli in questa sede impugnati.

Ed infatti la gravata diffida è fondata sulle risultanze del *«rapporto del Servizio Territoriale di questa ARPAE, prot. n. 24214 del 16/02/2021, redatto a seguito di accertamenti tecnici effettuati presso la sede della Ditta nei giorni 21/12/2020, 25/01/2021, 03/02/2021, per ulteriori segnalazioni di disturbo da rumore, da cui è emerso che il livello sonoro di immissione differenziale diurno prodotto supera il limite di immissione differenziale stabilito dall'art. 4 del DPCM 14/11/97»*.

Orbene, nel citato rapporto tecnico, ARPAE dà preliminarmente atto degli accertamenti tecnici effettuati in data 21 dicembre 2020, con indicazione dell'orario di inizio dei rilievi (ore 10:20), precisando che *«sono stati eseguiti rilievi fonometrici all'interno della abitazione. Si è riscontrato che era in svolgimento presso la F.lli Corradini una attività molto limitata sia relativamente alle lavorazioni e movimentazioni del materiale nell'area recintata che per quanto riguarda la attività di ricevimento e conferimento (entrate e uscite mezzi pesanti)»*; e in data 25 gennaio 2021, con l'indicazione dell'inizio delle attività alle ore 10:00 e la precisazione che *«sono stati eseguiti rilievi fonometrici all'interno della abitazione. L'attività dell'insediamento era in pieno svolgimento, con movimentazioni nell'area interna al perimetro recintato più intense e frequenti rispetto al 21.12.2020, anche se, secondo quanto dichiarato dagli esponenti, il rumore*

emesso non era ai massimi livelli. Secondo i residenti infatti, e per quanto potuto verificare dalla postazione di misura, la pressa-cesoia non era in funzione e si è svolta una attività di movimentazione del materiale continua da parte di 1 o 2 ragni meccanici, rispetto ai tre in dotazione della ditta. L'attività di entrata e uscita dei mezzi era regolare ma meno intensa rispetto a quanto riscontrato in precedenza (in data 28/9). Infatti, nel corso della rilevazione, si è constatata la sosta di massimo 1 mezzo alla volta nel piazzale esterno al perimetro recintato, comunque per pochi minuti, e senza attività di movimentazione del materiale nel cassone. Nell'area in terra battuta, esterna alla recinzione, non si sono svolte particolari movimentazioni né manuali e né meccaniche e non era in corso alcuna attività di cantiere, come invece comunicato nei giorni precedenti dai residenti».

Il medesimo rapporto procede individuando le sorgenti sonore, *id est* lo scarico automezzi tramite il ribaltamento dei cassoni, una pressa-cesoia nell'area cortiliva nord-ovest, tre ragni meccanici caricatori (due per carico e scarico dei camion e uno per l'alimentazione della pressa-cesoia, con avvisatori acustici di retromarcia), l'operazione di caricamento della pressa-cesoia con ragno caricatore dotato di avvisatori acustici di retromarcia, l'entrata e l'uscita dei mezzi con circa 60 transiti al giorno e avvisatori acustici retromarcia, e lo scarramento dei cassoni, eseguito in caso di necessità e circa una o due volte a settimana, per una o due volte al giorno.

Il rapporto tecnico evidenzia, poi, la caratterizzazione acustica della zona, indicandone la mappa e dando atto della strumentazione utilizzata per l'acquisizione delle grandezze acustiche, ovvero «*fonometro SOLO della 01dB matricola n° 65155 - certificato dal Centro di Taratura LAT 163 21954-A del 16.12.19; Calibratore mod. Cal. 21 della 01dB matricola n. 35103518 - certificato dal Centro di Taratura LAT 153 21953-A del 16.12.2019*».

Precisa, poi, ARPAE che «*le misure sono state condotte in conformità a quanto previsto dal DM 16.03.1998. Sono state finalizzate alla acquisizione del LeqA [dB(A)] ovvero il livello sonoro continuo equivalente ponderato in scala «A» che rappresenta il livello di energia sonora, espresso dal livello di pressione sonora acquisito nel Tempo di Misura (Tm) di riferimento, nelle condizioni di sorgente sonora accesa (Livello Ambientale) e sorgente sonora spenta (Livello Residuo), per la verifica, mediante la differenza tra i due valori, del rispetto del limite di immissione differenziale ex art.4 DPCM 14.11.1997, quale parametro di riferimento per la valutazione del disturbo segnalato. I rilievi si sono svolti all'interno della abitazione nel locale soggiorno al primo piano, ritenuto dai residenti l'ambiente maggiormente sottoposto all'immissione sonora. Tale locale presenta, sulla parete sud, una finestra che è stata mantenuta aperta durante tutte le misure, trattandosi della condizione più gravosa per i residenti. Non essendosi verificata la completa sospensione della attività nel corso delle misure, è stato utilizzato come Livello Residuo il Livello Ambientale parziale rilevato dalle 12.00 alle 12.30 circa, coincidente presumibilmente con la pausa della attività, periodo nel quale si è svolta comunque presso l'insediamento una attività di tipo manuale (sistemazione di attrezzature), ma senza movimentazioni di materiale e con macchinari della ditta (ragni e presso cesoia) fermi. È stato inoltre individuato, durante la misura del Livello Ambientale, un periodo di attività della ditta particolarmente intensa, preceduto e seguito da periodi di attività scarsa, che hanno permesso una ulteriore analisi acustica. Si precisa infine che è stato eseguito il conteggio del traffico veicolare su Viottolo del Pino, che, come detto, è risultato scarso, omogeneamente distribuito e di tipo leggero (il numero dei transiti di mezzi leggeri per ogni misura è riportato nella presentazione dei risultati)*».

Il rapporto tecnico indica, quindi, i risultati della elaborazione dei dati ottenuti con le rilevazioni fonometriche, riportandoli in tabelle, per ognuna delle quali vengono indicate le condizioni di misura e le modalità di elaborazione. Conclude segnalando che «*considerato che il livello sonoro di immissione differenziale diurno prodotto dalla ditta F.lli Corradini srl, rilevato nelle condizioni descritte, supera il limite di immissione differenziale stabilito dall'art.4 DPCM 14.11.1997, si riscontra la violazione di quanto prescritto al punto D.2-Impatto Acustico dell'AIA n. 30004 del 26.05.2015 e la violazione di quanto prescritto dalla Diffida Prot. n° PG/2020/168662 emessa da codesto SAC in data 20.11.2020*». Orbene, dalla piana lettura del rapporto prodromico all'adozione della diffida (che al 'rapporto' fa rinvio) in questa sede gravata emerge l'infondatezza delle censure articolate dalla società ricorrente, con riferimento alla genericità ed incertezza dei provvedimenti impugnati, dal momento che l'attività istruttoria compiuta da ARPAE risulta completa ed esaustiva, dando atto delle strumentazioni utilizzate, delle fonti di emissioni acustiche verificate, della data e degli orari della verifica, del regime di attività in quel momento svolto dalla ricorrente, nonché di tutti gli elementi da cui inferire il superamento del «*limite di immissione differenziale stabilito dall'art.4 DPCM 14.11.1997*».

Non persuadono le censure sollevate dalla ricorrente in ordine alla mancanza di contraddittorio nell'attività di controllo effettuata, né può assumere rilievo dirimente la produzione agli atti del giudizio della relazione tecnica redatta da una società di consulenza ad esito dell'esecuzione di «*misure fonometriche verifica ricettore abitativo RI*», dalla quale risulterebbero immissioni rumorose non eccedenti i limiti di legge e quelli imposti dall'A.I.A.

Nel ricorso introduttivo del giudizio sono articolate una pluralità di censure avverso l'attività di controllo effettuata da ARPAE e viene prodotta una perizia tecnica relativa ai livelli di immissioni acustiche prodotti da Fratelli Corradini s.r.l. Tuttavia, dopo la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, la ricorrente, avuta conoscenza del rapporto tecnico ARPAE del 16 febbraio 2021 – che, come precisato, ricostruisce dettagliatamente tipologia e modalità di rilievi effettuati –, avrebbe dovuto formulare in maniera puntuale e dettagliata specifiche censure avverso i rilievi in esso contenuti, eventualmente con l'ausilio di una nuova perizia tecnica che fungesse da principio di prova circa i livelli di immissioni acustiche registrati, in considerazione del fatto che la relazione sull'esecuzione di «*misure fonometriche verifica ricettore*

abitativo RI» prodotta in giudizio è stata redatta dalla società di consulenza senza conoscere il citato rapporto tecnico del 16 febbraio 2021.

A ciò aggiungasi il rilievo che le doglianze articolate nell'atto per motivi aggiunti del 15 giugno 2021 aggiungono solo poche osservazioni rispetto a quanto dedotto nel ricorso introduttivo con riferimento ai rilievi effettuati da ARPAE, di talchè sono inidonee a mettere in discussione il rapporto tecnico ARPAE del 16 febbraio 2021.

Ne discende, pertanto, l'ininfluenza della carenza di contraddittorio nella fase successiva agli accertamenti ARPAE, non avendo la ricorrente addotto utili elementi conoscitivi o istruttori che avrebbe potuto offrire in caso di sua partecipazione al procedimento, tali da condurre ad un esito diverso dei rilievi. La giurisprudenza amministrativa ha infatti chiarito che spetta al ricorrente il quale lamenti la violazione dei principi di partecipazione e di contraddittorio indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto in sede procedimentale in grado d'incidere sulla determinazione dell'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2023 n. 10887); e che solo dopo che la parte ha adempiuto a questo onere l'Amministrazione sarà gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2023 n. 10887).

Non è pertinente il riferimento alla nota P.G. 2021/37091 del 9 marzo 2021, con cui il Servizio Territoriale di Reggio Emilia di ARPAE ha riferito al Servizio Autorizzazioni e Concessioni della stessa Agenzia in ordine alla *«richiesta di relazione tecnica su valutazione d'impatto acustico ambientale presentata dalla ditta F.Illi Corradini con prot. n. 25757 del 18/02/21»*.

Tale atto, infatti, attiene alla valutazione d'impatto acustico ambientale presentata da Fratelli Corradini s.r.l. con prot. n. 25757 del 18 febbraio 2021 e, segnatamente, alle misure proposte per la riduzione delle emissioni sonore, tra cui l'installazione delle barriere fonoassorbenti.

Quanto rilevato dal Servizio Territoriale di Reggio Emilia di ARPAE nella citata nota non vale ad obliterare l'attività istruttoria condotta da ARPAE ed efficacemente compendiate nel rapporto tecnico prot. PG/2021/0024214 del 16 febbraio 2021.

Né può ritenersi che la prescrizione di *«ridurre l'altezza dei cumuli di materiale ferroso al di sotto della sommità del muro in modo da sfruttarne l'azione schermante»* si ponga in contrasto con quanto disposto dalla delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 334 del 12 marzo 2018 (che all'art. 5 prevede che *«i cumuli di rifiuti e di MPS potranno avere un'altezza massima di 6 m»*) e con la modifica non sostanziale dell'A.I.A. approvata con deliberazione dirigenziale di ARPAE del 12 ottobre 2018 (che al paragrafo III.b prevede che *«i cumuli di rifiuti e MPS potranno avere un'altezza massima pari a 6 metri, così come previsto nella DGR 334 del 12/03/2018»*), dal momento che la gravata diffida non introduce un nuovo e generale limite di altezza dei cumuli di materiale ferroso, ma si limita a prescrivere la riduzione dell'altezza al di sotto della sommità del muro in modo da sfruttarne l'azione schermante. In altri termini, la riduzione di altezza del materiale ferroso non è una prescrizione generalizzata della diffida, ma una misura specifica da adottare al fine di attutire l'impatto delle emissioni acustiche sfruttando l'effetto schermante e la portata assorbente del materiale ferroso posto a ridosso del muro perimetrale.

Pertanto, coerentemente alle risultanze dell'attività istruttoria compendiate nel descritto rapporto tecnico, con verbale n. 2/2021 del 23 febbraio 2021 ARPAE constatava la sussistenza della violazione prevista dall'art. 29-*quattordices*, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152; e con provvedimento prot. PG/2021/0037422 del 10 marzo 2021 diffidava la società ricorrente dall'esercitare le attività *«in modo difforme da quanto indicato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 30004 del 26/05/2015»*, prescrivendo, peraltro, che *«(...) al fine di eliminare o ridurre i livelli sonori entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, si ritiene utile che la ditta proceda ad attuare da subito quanto di seguito specificato: 1) effettuare le attività aziendali coerentemente alle misure gestionali ed operative aggiuntive di riduzione della rumorosità come previste nel documento "Procedura per la gestione degli scarichi e delle opere di movimentazione interna del materiale al fine di ridurre la rumorosità" datata 01/02/2021, acquisita al prot. ARPAE al n. 25757 del 18/02/21; 2) garantire una sorveglianza attiva aziendale che assicuri il rispetto delle procedure citate da parte dei dipendenti dell'impresa; (...) 3) adottare schermatura temporanea e rimovibile completa sul lato nord dello stabilimento ove non è presente il muro continuo; 4) ridurre l'altezza dei cumuli di materiale ferroso al di sotto della sommità del muro in modo da sfruttarne l'azione schermante; 5) effettuare nuova misurazione in condizioni di massima intensità e di coincidenza delle diverse sorgenti sonore, preferendo, se possibile, la postazione di misura presso il recettore»*; diffida, come precisato, successivamente modificata con provvedimento notificato alla ricorrente in data 16 marzo 2021, con cui ARPAE determinava di *«modificare l'atto di diffida prot. n. 37422 del 10/03/2021, ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, alla ditta F.Illi Corradini Srl, a seguito degli esiti dell'ispezione AIA nell'impianto ubicato in Via Viottolo del Pino n. 2 nel Comune di Casalgrande, come segue: a) eliminare il punto 3) a pag. 3 dell'atto "adottare schermatura temporanea e rimovibile completa sul lato nord dello stabilimento ove non è presente il muro continuo"; b) sostituire il punto 4) a pag. 3 dell'atto "ridurre l'altezza dei cumuli di materiale ferroso al di sotto della sommità del muro in modo da sfruttarne l'azione schermante" con i relativi termini temporali ivi previsti di 30 giorni, nel seguente modo: "ridurre fin da subito l'altezza dei cumuli di materiale ferroso al di sotto della sommità del muro in modo da sfruttarne l'azione schermante"»*.

Il secondo nucleo delle censure articolate nel ricorso introduttivo e nell'atto per motivi aggiunti depositato in data 15 giugno 2021 è volto a contestare, anche attraverso doglianze riguardanti atti a valenza non provvedimentale, il complessivo "comportamento" dell'Amministrazione comunale, che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbe scientemente ostacolato l'attività della società, richiedendo una serie di controlli ad ARPAE, impedendo l'installazione delle barriere fonoassorbenti, convocando la Commissione Consiliare, richiedendo ad ARPAE di modificare la diffida, adottando, in definitiva, un contegno complessivo dal quale la ricorrente inferisce una volontà oltremodo ostruzionistica nei confronti della sua attività.

Preliminarmente, il Collegio ritiene di non doversi pronunciare sulla legittimità del diniego opposto dal Comune di Casalgrande, con provvedimento del Responsabile 3° Settore - Pianificazione Territoriale del 16 dicembre 2020, alla richiesta di "valutazione preventiva" per un permesso di costruire in deroga formulata dalla ricorrente per la realizzazione di barriere fonoassorbenti, atteso che il provvedimento in questione è stato impugnato con diverso ricorso iscritto al numero R.G. 157/2021; tale questione sarà affrontata *incidenter tantum* al solo scopo di delineare la correttezza della condotta tenuta complessivamente dall'Amministrazione comunale.

Orbene, a giudizio del Collegio il "comportamento" del Comune di Casalgrande, per quanto risulta dagli atti prodotti nel presente giudizio, non è suscumbibile in una condotta ostruzionistica nei confronti dell'odierna ricorrente.

Ed infatti, le richieste di verifica delle emissioni acustiche formulate dal Comune ad ARPAE si fondano su esposti o segnalazioni ricevute dall'ente locale, che ragionevolmente ha investito dei controlli la competente Agenzia.

La circostanza che le immissioni sonore fossero mitigabili attraverso il ricorso alle barriere fonoassorbenti non rende illogica e contraddittoria la condotta del Comune in ragione del diniego opposto all'istanza di permesso di costruire in deroga presentata dalla società ricorrente a mente dell'art. 20 della Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 15/2013, posto che tale diniego è motivato in ragione del fatto che *«l'articolo 20 della legge Regionale n.15/2013 smi consente il rilascio di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. Per le ragioni evidenziate in atti, nel caso di specie difetta l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera in privata proprietà che viene richiesto di autorizzare in deroga, con la conseguenza che l'intervento edilizio prefigurato nell'istanza di rilascio di titolo abilitativo non integra i presupposti normativamente previsti per il rilascio di permesso di costruire in deroga ai vigenti strumenti urbanistici»*. Il diniego, dunque, è sorretto da autonome valutazioni di ordine edilizio-urbanistico, che esulano dalla vicenda in esame.

E, per le medesime ragioni, non costituisce indice di condotta illogica e contraddittoria il successivo atto comunale recante l'esito negativo della "valutazione preventiva" relativa alla proposta di permesso di costruire in deroga per la realizzazione di una parete fonoassorbente, motivato con *«seppur la soluzione progettuale proposta abbia migliorato la precedente la Scrivente Amministrazione ritiene che la valutazione preventiva non possa essere accolta in quanto non è coerente con l'aspetto e la percezione ambientale sulla viabilità pubblica comunale posta ad una distanza ridotta»*. Anche qui, infatti, si tratta di apprezzamenti discrezionali riconducibili ad una diversa sfera di interessi.

Né può assumere rilievo la richiesta di modifica della diffida, avanzata dal Comune ad ARPAE con la nota del 12 marzo 2021, che per la parte di specifica attinenza all'eliminazione della prescrizione di *«adottare schermatura temporanea e rimovibile completa sul lato nord dello stabilimento ove non è presente il muro continuo»* può essere ragionevolmente riconducibile ad esigenze di compatibilità con la vigente disciplina urbanistico-edilizia locale, mentre per la parte relativa alla necessità che la riduzione dei cumuli di materiale ferroso venisse attuata non nel termine di 30 giorni bensì *«fin da subito»* è evidentemente espressione di esigenze di tutela della *«sicurezza pubblica»*.

Né può ritenersi che il Comune di Casalgrande, nel richiedere i controlli e nel proporre ad ARPAE una modifica della diffida, abbia agito in carenza di potere, tenuto conto che le richieste formulate dall'ente comunale sono state meramente propulsive dell'attività provvedimentale poi in concreto esercitata dalla competente Agenzia.

Analogamente, non coglie nel segno l'obiezione formulata dalla ricorrente circa il fatto che il Sindaco, ove avesse valutato la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la sicurezza urbana, avrebbe dovuto utilizzare i poteri *extra ordinem* adottando un'ordinanza contingibile e urgente. Ed infatti, nel caso di specie, la richiesta di verifiche tecniche formulata ad ARPAE trae origine da segnalazioni ricevute dal Comune, il cui vaglio di fondatezza imponeva evidentemente il coinvolgimento dell'organo tecnico competente; mentre la richiesta di modifica della diffida, per come precisato, è motivata da un lato dall'esigenza di rispettare la vigente disciplina urbanistico-edilizia locale, dall'altro di tutelare la sicurezza pubblica, senza che tuttavia potesse ritenersi sussistente un pericolo irreparabile e imminente per la sicurezza urbana, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento.

Non è elemento idoneo a suffragare l'illegittimità del "comportamento" dell'Amministrazione comunale la convocazione della Commissione Consiliare Ambiente e Territorio del Comune di Casalgrande avente quale ordine del giorno *«l'aggiornamento in merito all'attività della F.lli Corradini di Salvaterra dopo la loro presentazione di una SCIA per l'installazione di barriere fonoassorbenti e la costruzione di un capannone a ridosso di Viotto del Pino»*, risultando una mera illazione priva di riscontro concreto la circostanza che della predetta Commissione farebbero parte soggetti residenti nella zona limitrofa a quella in cui ha sede la Fratelli Corradini s.r.l. e, come tali, titolari di un interesse opposto a quello vantato dalla società ricorrente.

In disparte, quindi, la natura non provvedimentale degli atti del Comune gravati con i primi due mezzi di gravame,

dall'analisi complessiva degli stessi non è possibile desumere, come vorrebbe parte ricorrente, che il Comune di Casalgrande abbia adottato un "comportamento" complessivo ostruzionistico e persecutorio con effetti esiziali nei confronti di Fratelli Corradini s.r.l.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo e l'atto per motivi aggiunti depositato in data 15 giugno 2021 sono infondati e devono essere rigettati.

Con il terzo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 ottobre 2021, Fratelli Corradini s.r.l. ha impugnato l'ordinanza dirigenziale del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande n. 66/2021 del 22 giugno 2021, con la quale sono state adottate delle modifiche alla viabilità su «*Viottolo del Pino a Villalunga - Salvaterra*», con la previsione del divieto di sosta e fermata e l'installazione della relativa segnaletica.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo: *"Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e dell'art. 180 D.P.R. n. 495 del 16.12.1992. Eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e difetto di motivazione; ingiustizia grave e manifesta. Sviamento di potere"*.

La ricorrente prospetta che l'Amministrazione comunale avrebbe operato una non corretta applicazione degli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada).

In particolare, sostiene che l'ordinanza in questione non sarebbe congruamente motivata, non sussistendo di fatto alcuna esigenza a fondamento delle modifiche alla circolazione con la previsione di divieti di sosta e fermata.

Espone che lungo il tratto sottoposto ai divieti, dall'estensione di circa 550-600 metri, sarebbero presenti tre soli ingressi, quello della sede di Fratelli Corradini s.r.l. e quelli di due complessi abitativi, peraltro dotati di aree e spazi interni idonei alla sosta ed alla fermata.

Precisa che il divieto di sosta e di fermata istituito con la gravata ordinanza sarebbe collocato proprio in corrispondenza dell'area di accesso alla sede della società.

Evidenzia che siffatta modifica della circolazione stradale rischia di arrecare un grave pregiudizio all'attività di impresa, che si avvale di autotrasportatori per le attività di raccolta e di trasporto di rifiuti presso lo stabilimento, che sarebbero ostacolati nel carico e scarico del materiale dai divieti di sosta e fermata istituiti.

Soggiunge che la motivazione addotta nell'ordinanza non consentirebbe di comprendere le reali ragioni poste a fondamento delle modifiche alla circolazione adottate, né di acclarare se sia stata condotta una opportuna istruttoria in ordine alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche del tratto di strada.

Puntualizza, peraltro, come sul tratto di strada in questione non sarebbero presenti "luoghi sensibili" (quali scuole, chiese, parchi gioco, bar) tali da rendere necessario un intervento regolatore della viabilità.

Lamenta, poi, di non aver ottenuto dal Comune di Casalgrande deroghe o permessi ai sensi dell'art. 6, comma 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, per le necessità di carico e scarico, di manovra o per altre esigenze lavorative.

Espone, inoltre, che prima dell'adozione della gravata ordinanza sarebbero stati collocati, non dal Comune ma presumibilmente da soggetti "controinteressati", *«6 paletti in legno atti ad impedire su tale lato della strada la sosta dei veicoli in uscita dalla Corradini s.r.l., nonché ad ostacolarne le manovre in sicurezza»*, irregolari in quanto privi delle caratteristiche di cui all'art. 180 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada), ma non sanzionati dall'ordinanza impugnata.

Conclude sostenendo che la condotta complessiva adottata dal Comune, anche con l'ordinanza in questa sede gravata, disvelerebbe la volontà dell'Amministrazione di ostacolare l'esercizio delle attività di Fratelli Corradini s.r.l.

Replica il Comune di Casalgrande eccependo l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 ottobre 2021 per mancanza di connessione oggettiva tra gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e l'ordinanza che istituisce una modifica permanente alla circolazione stradale gravata con l'atto per motivi aggiunti.

Come brevemente anticipato nella trattazione delle questioni pregiudiziali, tale eccezione deve essere disattesa, in quanto la ricorrente, impugnando l'ordinanza di che trattasi, tende a dimostrare la complessiva condotta ostruzionistica adottata dal Comune di Casalgrande, idonea a fondare la responsabilità dell'Amministrazione comunale per i danni per cui è formulata richiesta risarcitoria.

La sussistenza, quindi, di una pretesa risarcitoria da parte di Fratelli Corradini s.r.l. impone al Collegio di scrutinare la legittimità della gravata ordinanza e la sussistenza o meno della denunciata volontà del Comune di ostacolare le attività della società ricorrente.

Il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 ottobre 2021 è infondato.

L'art. 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 prevede, al comma 3 che *«i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali»*.

L'art. 6 del citato decreto prevede, poi, al comma 4, che *«l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: (...) b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (...)»*.

Orbene, dal citato disposto normativo emerge che l'ente proprietario della strada ha la facoltà di adottare ordinanze che

limitano la circolazione stradale, imponendo obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, per ragioni connesse ad «*esigenze della circolazione*» o a «*caratteristiche strutturali delle strade*».

La giurisprudenza amministrativa è univoca nel considerare i provvedimenti limitativi della circolazione stradale come espressioni di scelte ampiamente discrezionali, non sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità o irragionevolezza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2022 n. 2599).

La regolamentazione del traffico è una disciplina funzionale alla pluralità degli interessi pubblici meritevoli di tutela ed alle diverse esigenze, e sempre che queste rispondano a criteri di ragionevolezza il cui sindacato va compiuto dal giudice amministrativo, in ossequio al principio di separazione dei poteri ed alla tassatività dei casi di giurisdizione di merito, *ab externo* nei limiti della abnormità (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2022 n. 2599).

La limitazione della libertà di circolazione (e di riflesso anche di iniziative economiche) è giustificata quando derivi dall'esigenza di tutela rafforzata delle esigenze di tutela della sicurezza stradale, che ben può essere compromessa dalla sosta e fermata di veicoli su tratti di strada ritenuti non idonei a garantire contemporaneamente il regolare transito dei veicoli e il parcheggio degli stessi.

Orbene, l'ordinanza impugnata istituisce il divieto permanente di sosta e fermata, su entrambi i lati di Viottolo Del Pino, limitatamente al tratto compreso tra l'intersezione tra via Bassa e la Strada Provinciale 51 (denominata nel tratto via *San Lorenzo*), nella località Villalunga-Salvaterra.

Le ragioni del divieto attengono al fatto che «*la natura della strada non permette di effettuare la sosta in condizioni di completa sicurezza e fluidità*», ragion per cui l'Amministrazione comunale precludendo la sosta e la fermata dei veicoli intende «*assicurare il regolare transito dei veicoli a salvaguardia della sicurezza delle persone e delle cose nelle strade interessate*».

A giudizio del Collegio la scelta dell'Amministrazione comunale di vietare la sosta e la fermata dei veicoli in un tratto di strada che, per caratteristiche strutturali (non esplicitate nel provvedimento, ma facilmente reperibili dalle immagini satellitari che restituiscono un'arteria stradale stretta, priva di linea di mezzzeria e senza banchine laterali), non è idonea a consentire contemporaneamente il parcheggio dei veicoli e i regolari flussi di traffico, è ragionevolmente dettata da esigenze di tutela della sicurezza stradale, quindi non affetta da quei vizi che consentirebbero il sindacato di questo giudice.

Né la sola istituzione di un divieto di sosta e fermata sul tratto di strada lungo il quale insiste la sede operativa della società ricorrente è elemento di per sé idoneo a sorreggere l'invocato disegno ostruzionistico del Comune nei confronti di Fratelli Corradini s.r.l., non risultando, peraltro, comprovata la circostanza che la ricorrente abbia richiesto e non ottenuto permessi in deroga ai citati divieti per esigenze connesse alla propria attività.

Quanto alla presenza di «*6 paletti in legno atti ad impedire su tale lato della strada la sosta dei veicoli in uscita dalla Corradini s.r.l., nonché ad ostacolarne le manovre in sicurezza*», sebbene sussista in astratto l'obbligo del Comune di provvedere al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle strade di cui è ente proprietario, anche provvedendo alla rimozione di ingombri che ostacolano la circolazione stradale e all'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei responsabili, tale obbligo nulla ha che a vedere con l'ordinanza che istituisce delle limitazioni alla sosta e alla fermata dei veicoli, la quale evidentemente si limita a dettare prescrizioni sulle modalità di fruizione dell'arteria stradale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 14 ottobre 2021 è infondato e deve essere rigettato.

Con ultimo atto per motivi aggiunti depositato in data 26 aprile 2022, la ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. PG/2022/0023243 datato 11 febbraio 2022, con cui ARPAE la diffidava ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «*dall'esercitare le attività autorizzate nel sito posto in Via Viottolo del Pino n. 2 nel Comune di Casalgrande (RE), in modo difforme da quanto indicato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2021-4205 del 20/08/2021, e pertanto a regolarizzare le situazioni riscontrate adempiendo alle seguenti prescrizioni, già indicate nel verbale di prescrizione ex L. 68/2015 n. 2/2022 notificato alla Vostra Ditta in data 01/02/2022, nei tempi e modi ivi riportati, e per maggior immediatezza sotto indicate: 1. Riportare tempestivamente l'altezza dei cumuli di materiale/rifiuti alla misura massima consentita di 6 metri prevista dall'autorizzazione; 2. Realizzare, entro il termine di 15 giorni, l'impianto di umidificazione per l'abbattimento polveri nella nuova configurazione dell'impianto*», nonché il rapporto tecnico del Servizio Territoriale di ARPAE prot. n. 18858 del 4 febbraio 2022 e la richiesta di «*attivazione controlli su altezza cumuli*» formulata ad ARPAE dal Comune di Casalgrande in data 21 dicembre 2021.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce: «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 29 decies, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per contraddittorietà in atti; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; difetto ed erroneità dei presupposti; ingiustizia grave e manifesta; irragionevolezza ed illogicità; aggravamento del procedimento. Sviamento di potere*».

Con un primo ordine di censure, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 29 *decies* del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per non aver l'Amministrazione concesso all'interessata un congruo termine entro il quale eliminare le inosservanze riscontrate.

Precisa che, nel caso di specie, dopo il verbale di ARPAE n. 2/2022, essa si sarebbe conformata alle prescrizioni ivi

contenute, dandone comunicazione all'Agenzia in data 4 febbraio 2022; che tale circostanza sarebbe stata appurata dal sopralluogo svolto da ARPAE in data 8 febbraio 2022, a seguito del quale sarebbe stata peraltro ammessa al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa ex art. 318 *ter* del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152; ma che, ciononostante, l'Amministrazione in data 11 febbraio 2022 avrebbe adottato la gravata diffida.

Sostiene che ARPAE avrebbe erroneamente indicato, tanto nel verbale n. 2/2022, quanto nella diffida oggetto di gravame, che l'ispezione da cui sono emerse le difformità contestate sarebbe quella del giorno 15 dicembre 2021, ritenendo invece che si tratti dell'ispezione avvenuta in data 27 dicembre 2021.

Ne inferisce l'illegittimità della gravata diffida per illogicità e contraddittorietà.

Con un secondo ordine di censure contesta i presupposti di fatto da cui trae origine la gravata diffida, lamentando, in particolare, l'eccesso e lo sviamento di potere da parte dell'Amministrazione comunale.

Prospetta che i controlli di che trattasi sono stati richiesti ad ARPAE dal Comune di Casalgrande, a seguito di una segnalazione ricevuta dall'ente comunale.

Precisa come tale segnalazione sarebbe stata inviata non all'indirizzo *mail* dell'URP comunale o all'indirizzo *pec* generale del Comune, bensì agli indirizzi *mail* della Segreteria del Sindaco, del Responsabile Ufficio Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente, di un tecnico e di un assessore comunale.

Sostiene che dal contenuto della segnalazione emerge come il mittente fosse perfettamente a conoscenza dell'A.I.A. rilasciata a Fratelli Corradini s.r.l., risultando un chiaro riferimento all'impianto di deumidificazione.

Prospetta che, solo poche ore dopo aver ricevuto tale segnalazione, il Sindaco avrebbe inviato ad ARPAE la richiesta di controllo di Fratelli Corradini s.r.l.

Ritiene, anche in ragione delle modalità di oscuramento dell'indirizzo *mail* del mittente e del nominativo posto in calce alla segnalazione, che l'autore della stessa «*possa coincidere con uno di quei soggetti che tra il 2019 ed i primi mesi del 2021 formulavano le numerose segnalazioni circa l'asserita eccessiva rumorosità dell'attività lavorativa della Corradini s.r.l.*».

Sostiene, quindi, che il Comune avrebbe continuato a portare avanti nei suoi confronti uno «*schema persecutorio ed illegittimo, necessariamente colorato di sviamento di potere*».

Con un terzo ordine di argomentazioni, premettendo di non voler contestare nel merito il verbale di prescrizione n. 2/2022, precisa di non avere alcuna responsabilità a titolo di dolo o di colpa per le difformità riscontrate da ARPAE.

Evidenzia, infatti, di essere contrattualmente obbligata al ritiro periodico di rifiuti presso le aziende clienti, a seguito del quale provvede a conferire *End of Waste* in uscita a diverse aziende, principalmente acciaierie.

Precisa che, nel periodo natalizio, diverse acciaierie avrebbero anticipato il periodo di programmata chiusura, ragion per cui sarebbe stata costretta a stoccare il materiale di che trattasi presso la propria sede.

Tale circostanza straordinaria avrebbe comportato il superamento dell'altezza consentita dei materiali ferrosi.

Analogamente non imputabile a responsabilità subiettiva di Fratelli Corradini s.r.l. sarebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la tempistica di realizzazione del nuovo impianto di umidificazione, il cui ritardo sarebbe imputabile unicamente alla ditta appaltatrice.

Conclude il ricorso chiedendo l'annullamento della diffida e degli atti ad essa presupposti.

In via preliminare, il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26 aprile 2022 è in parte inammissibile per difetto di interesse con riferimento all'impugnazione della diffida di ARPAE ex art. 29-*decies*, comma 9, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di cui al provvedimento prot. PG/2022/0023243 datato 11 febbraio 2022, trattandosi di atto privo di efficacia lesiva nei confronti della società ricorrente.

Ad esito dell'ispezione del 15 dicembre 2021, ARPAE, con verbale n. 2/2022 del 31 gennaio 2022, rilevato che «*l'altezza del cumulo di end of waste, misurato con apposita asta graduata messa a disposizione dall'azienda, era più alto dei 6 metri consentiti dall'autorizzazione*» e che «*a seguito della realizzazione delle barriere insonorizzanti l'impianto di umidificazione per l'abbattimento polveri non è stato realizzato nella nuova configurazione dell'impianto. L'impianto esistente si trova all'esterno dell'area di lavoro e non è più idoneo per l'utilizzo*», constatava la sussistenza della violazione dell'art. 29-*quattordices*, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e impartiva le prescrizioni di «*rientrare con l'altezza dei cumuli di materiale/rifiuti nella misura massima di 6 metri prevista dall'autorizzazione*» e di «*realizzare l'impianto di umidificazione per l'abbattimento polveri nella nuova configurazione dell'impianto*».

Con nota del 4 febbraio 2022, la società ricorrente comunicava all'Agenzia l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite, con la precisazione che «*le altezze dei cumuli di EOW e rifiuti sono entro il limite dei 6 metri*» e che «*l'impianto di umidificazione è stato collocato come da progetto, sopra le barriere attuali*», situazione questa acclarata dai tecnici di ARPAE con sopralluogo del giorno 8 febbraio 2022.

Orbene, la diffida contenuta nel provvedimento prot. PG/2022/0023243 datato 11 febbraio 2022 ha ad oggetto le medesime prescrizioni di cui al verbale n. 2/2022 del 31 gennaio 2022, ovvero quelle di «*1. Riportare tempestivamente l'altezza dei cumuli di materiale/rifiuti alla misura massima consentita di 6 metri prevista dall'autorizzazione; 2. Realizzare, entro il termine di 15 giorni, l'impianto di umidificazione per l'abbattimento polveri nella nuova configurazione dell'impianto*», prescrizioni alle quali la società ricorrente si era già adeguata, prima dell'adozione del provvedimento prot. PG/2022/0023243 datato 11 febbraio 2022.

Ne discende che tale atto, per non recare autonome conseguenze sull'esercizio dell'attività di impresa, non è idoneo a dispiegare effetti concreti nei confronti della ricorrente, la quale peraltro non ha dimostrato di aver subito alcun danno specifico, ragion per cui il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26 aprile 2022 deve essere dichiarato parzialmente inammissibile per difetto di interesse con riferimento all'impugnazione della diffida di ARPAE ex art. 29-*decies*, comma 9, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di cui al provvedimento prot. PG/2022/0023243 datato 11 febbraio 2022. Il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26 aprile 2022, invece, deve essere rigettato quanto alle ulteriori censure in esso articolate, con riferimento, ancora una volta, al supposto disegno ostruzionistico e persecutorio adottato dal Comune di Casalgrande nei confronti dell'attività di Fratelli Corradini s.r.l.

Devono infatti essere disattese tutte le censure nei confronti della richiesta di controlli formulata dal Comune ad ARPAE, a seguito della ricezione di una segnalazione che avrebbe paventato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'A.I.A.

A prescindere da chi, in concreto, possa ritenersi l'autore della citata segnalazione e da tutte le deduzioni di parte ricorrente circa un ipotetico coinvolgimento dello stesso Comune in un ampio disegno persecutorio nei confronti di Fratelli Corradini s.r.l. (che, invero, risultano affidate a mere illazioni prive di concreto riscontro e non idonee ad essere scrutinate tra i motivi di diritto), il Collegio ribadisce la legittimità dell'operato del Comune che, ricevendo segnalazioni circa il possibile mancato rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A. da parte della ricorrente, ha ragionevolmente attivato l'intervento della competente Agenzia, al fine di acclarare la regolarità dell'attività autorizzata.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo e gli atti per motivi aggiunti depositati in data 15 giugno 2021 e 14 ottobre 2021 devono essere rigettati, in quanto infondati.

Il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 giugno 2021 deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26 aprile 2022 deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con riferimento all'impugnativa della diffida di ARPAE ex art. 29-*decies*, comma 9, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, di cui al provvedimento prot. PG/2022/0023243 datato 11 febbraio 2022; deve essere rigettato per infondatezza con riferimento alle ulteriori censure relative alla condotta dell'Amministrazione comunale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:

- rigetta il ricorso introduttivo e gli atti per motivi aggiunti depositati in data 15 giugno 2021 e 14 ottobre 2021;
- dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24 giugno 2021;
- dichiara il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26 aprile 2022 in parte inammissibile per difetto di interesse e in parte infondato, secondo quanto precisato in parte motiva;
- condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge da corrispondere al Comune di Casalgrande e in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge da corrispondere all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(*Omissis*)